



R.G. C.S.A.: 08/2025

Sent. N.: 08/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo presentato dalla A.S.D. CGB Masera, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Sig. Gianfranco Corbelli, avverso la sentenza del Giudice Sportivo del Piemonte, Liguria e Val D'Aosta del 10.12.2025.

PREMESSO

- 1) Che con ricorso depositato in data 12.12.2025 la A.S.D. CGB Masera presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del 10.12.2025, con cui aveva disposto *“la non omologazione del risultato della partita tra la*

Bocciofila San Giorgese e la Bocciofila Masera del 22.11.2025” e, di conseguenza, *“la ripetizione dell’incontro”*;

- 2) Che la non omologazione dell’incontro da parte del Giudice Sportivo Territoriale e la conseguente ripetizione dello stesso era dovuta all’errore dell’arbitro, sig. Elio Carlo Tori, il quale, all’inizio della gara della suddetta partita di prima Categoria, applicava la norma prevista dal regolamento dei campionati A-A2-B, ovverosia la nuova regola secondo cui *“In ogni partita tradizionale (individuale, coppia e terna) ogni formazione potrà colpire ed annullare al massimo due volte il pallino in ogni partita”*. Regola non prevista per le partite dei Campionati di Prima Categoria, come nel caso di specie, con conseguente non regolare svolgimento della gara;
- 3) nel reclamo la A.S.D. CGB Masera sosteneva che:
 - a) era un mero errore tecnico/arbitrale dell’arbitro;
 - b) il direttore sportivo della ASD CGB Masera, sig. Graziano Girlanda, aveva da subito rappresentato all’arbitro la non applicabilità della norma alla gara *de qua* e di essersi immediatamente attivato per chiedere al responsabile degli arbitri del Piemonte, Liguria e Val D’Aosta se la norma era applicabile anche al campionato di Prima Categoria;
 - c) l’arbitro sig. Elio Carlo Tori, una volta accertato dal responsabile degli arbitri del territorio la non applicabilità di tale norma, disponeva il proseguimento della gara sulla base del regolamento relativo alla Prima Categoria;
 - d) l’applicazione della norma non prevista per le gare di Prima Categoria, nella prima parte dell’incontro, non aveva danneggiato o avvantaggiato nessuna delle due squadre;
 - e) la ASD CGB Masera, tuttavia, alla fine dell’incontro si affermava con ampio vantaggio sulla Bocciofila San Giorgese (14 a 6);
- 4) a fronte di quanto sopra la reclamante chiedeva:
 - i) di sospendere provvisoriamente l’esecuzione della sentenza;
 - ii) disporre, se necessario, l’audizione dell’arbitro di gara;
 - iii) annullare la sentenza/decisione del Giudice Sportivo Territoriale;
 - iv) convalidare la gara con il punteggio di 14 a 6 in favore della ASD CGB Masera;

- 5) con ordinanza del 15.12.2025 la Corte sospendeva l'esecuzione del provvedimento impugnato e disponeva l'integrazione del contraddittorio con la Bocciofila San Giorgese;
- 6) in data 17.12.2025 si costituiva la Bocciofila San Giorgese, per il tramite del Presidente Sig. Gian Carlo Ponzetti, la quale chiedeva rigettarsi il reclamo proposto dalla ASD CGB Masera e confermare integralmente la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale. A sostegno deduceva che l'errore tecnico commesso dall'arbitro di gara, seppure per una sola parte dell'incontro, aveva inciso sulle modalità e regolarità dello stesso avendone tra l'altro condizionato, potenzialmente, le scelte tattiche delle formazioni di gioco. Alterato, pertanto, la parità competitiva, a prescindere dal risultato finale;
- 7) all'udienza del 18.12.2025 comparivano per la reclamante, il Direttore Sportivo sig. Graziano Girlanda, per la Bocciofila San Giorgese, il Presidente, sig. Gian Carlo Ponzetti;
- 8) aperta la discussione, il Direttore Sportivo della A.S.D. CGB si riportava al reclamo sottolineando che sicuramente l'arbitro di gara non avrebbe dovuto applicare la "nuova norma" prevista solo per i campionati A-A2-B ma che, tuttavia, ciò non aveva in alcun modo avvantaggiato o danneggiato le squadre. Tra l'altro, *"un solo giocatore aveva colpito un pallino nel primo turno di partite tradizionali e quindi la sua formazione avrebbe potuto colpirne anche un secondo"*;
- 9) il Presidente della Bocciofila san Giorgese, si riportava alla memoria depositata ribadendo che l'applicazione della norma, seppure per un solo tempo, aveva inciso nelle scelte tattiche della sua squadra e, pertanto, anche sul risultato finale;
- 10) all'esito dei suddetti interventi la Corte, prendeva atto della presenza dell'arbitro di gara, sig. Elio Carlo Tori, e, ritenendo la necessità dell'esame per la definizione del procedimento *de qua*, ne disponeva l'immediato esame;
- 11) introdotto il teste di cui sopra, lo stesso riferiva di avere commesso l'errore tecnico di avere applicato la nuova norma prevista solo per i campionati A-A2-B; che tale errore non aveva eventualmente penalizzato solo la Bocciofila San Giorgese ma anche la ASD CGB Masera; che il gioco si era tuttavia svolto regolarmente e di avere segnato anche ogni pallino tirato anche se tale attività non era di sua competenza.

Chiusa l'istruttoria, la Corte Federale d'Appello, riunita in camera di consiglio, ritiene il reclamo della A.S.D. C.G.B. Masera fondato e, pertanto, che debba essere accolto.

Osserva la Corte che quanto occorso nel corso della gara non abbia inciso nel risultato finale dell'incontro.

L'errore commesso dall'arbitro non ha in alcun modo danneggiato e/o avvantaggiato alcuna delle squadre avendo le stesse giocato, ogni fase della gara, con regole applicate ad entrambe indistintamente.

La doglianza della Bocciofila San Giorgese, relativa al possibile condizionamento delle scelte tattiche delle formazioni di gioco, non appare condivisibile atteso che la scelta da parte della squadra è avvenuta dopo la "comunicazione delle regole di gioco". Non vi è prova alcuna (tra l'altro le parti hanno l'onere di provare i fatti dedotti, ex art. 2697 c.c.) che una diversa formazione di gioco della squadra della Bocciofila San Giorgese avesse capacità tecniche per un determinato gioco quale è quello di cui alla nuova norma applicata ai campionati A-A2-B secondo cui "*ogni formazione potrà colpire ed annullare al massimo due volte il pallino in ogni partita*".

Da ultimo, ritiene questa Corte che alle dichiarazioni dell'arbitro di gara vadano riconosciute una valenza privilegiata rispetto ai fatti che lo stesso rileva in occasione di una gara, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva che, ad esempio, attribuisce natura di fonte di prova privilegiata ai referti arbitrali, anche se suscettibile di prova contraria purché sostenuta da elementi probatori univoci e concordanti (*C.G.S. Coni sez. II, n. 12/2019, C.G.S. Sez. I, n. 23/2021 al Referto Arbitrale*).

In conclusione, le circostanze rappresentate e dedotte dalla ricorrente nel proprio reclamo appaiono condivisibili avendo trovato riscontro univoco anche da quanto da subito scritto nel referto arbitrale e successivamente riferito dallo stesso arbitro (teste escusso) sig. Elio Carlo Tori.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. C.G.B. Masera e, pertanto, in riforma del provvedimento reso dal Giudice Sportivo del Piemonte, Liguria e Val D'Aosta in data 10.12.2025, convalida il risultato della partita del 22.11.2025 tra la

A.S.D. C.G.B. Masera e la Bocciofila San Giorgese con il punteggio di 14 a 6 in favore della A.S.D. C.G.B. Masera.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante.


Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 22 dicembre 2025

La Corte Federale D'Appello


Avv. Antonio De Nisco

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio De Nisco', with a horizontal line underneath.


Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Emmolo'.

Avv. Andrea Borgheresi

Componente estensore

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Borgheresi'.